

Circolare 37 2013

MODIFICATO IL LIMITE DI COMPENSAZIONE IN F24

Il c.d. “*sblocca debiti*”, D.L. n.35/13 convertito dalla L. n.64/13, prevede, tra l'altro, l'innalzamento dal 2014 del limite massimo di compensazione nel modello f24 dei crediti e contributi.

Æ Tale limite, valido anche ai fini del rimborso delle imposte, passa da €516.456,90 a €700.000,00.

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) non subisce invece alcuna variazione e quindi resta fissato in €1.000.000,00.

Inoltre godono di diritto di priorità al rimborso i soggetti che svolgono una delle seguenti attività:

- Ü subappalto in applicazione della lettera a), sesto comma dell'art.17, DPR n.633/72,
- Ü attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 37.10.1);
- Ü produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati degli stessi di base non ferrosi (codice 27.43.0);
- Ü produzione di alluminio e semilavorati (codice 27.42.0).

Nessuna modifica è stata invece apportata alla modalità di compensazione, ne consegue che il contribuente può applicare l'istituto compensativo sia con riferimento al medesimo tributo o con riferimento a tributi diversi, procedendo così ad una compensazione di tipo “verticale”, o “orizzontale”.

In particolare, secondo le indicazioni dell'art.17 del D.Lgs. n.241/97, i crediti da utilizzare per la compensazione devono riferirsi allo stesso periodo, e devono risultare da dichiarazioni e denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato.

La compensazione deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione successiva a quella cui il credito è nato.

Quanto alla compensazione del credito annuale dell'Iva per importi superiori a €5.000 annui, e fino ai 15.000, essa può essere effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui esso emerge.

Per i crediti superiori ai 15.000 occorre il visto di conformità.

I crediti e debiti compensabili sono:

- Æ le imposte sui redditi e relative addizionali,
- Æ le ritenute alla fonte,
- Æ l'Iva,
- Æ le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva,

- Æ i contributi previdenziali,
- Æ i premi Inail,
- Æ gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Nel caso in cui il contribuente operi una compensazione con credito inesistente esso potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso a condizione che *“la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente”*. Le compensazioni di crediti comunque esistenti, per importi superiori al tetto annuo, sono punibili con la sanzione per l'omesso versamento, pari al 30%.

Ricordiamo inoltre che il comma 1 dell'art.31 del D.L. n.78/10 ha introdotto un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dall'art.17, co.1, del D.Lgs. n.241/97, precludendo al contribuente la possibilità di esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di importo superiore a €1.500 e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

18 giugno 2013